

Studio Mazzucotelli

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Tiziano Mazzucotelli

Dott. Marzia Pezzoli

Dott. Alberto Donadoni

Dott. Marco Anesa

Dott. Valentina Lancia

Dott. Andrea Gabrieli



ACADEMY

RES NON DOM

(RESIDENT NON DOMICILED):

BENEFICI FISCALI PER RESIDENTI ALL'ESTERO CHE INTENDONO
TRASFERIRE LA RESIDENZA IN ITALIA



1



**Residenza Fiscale in Italia:
Le novità della legge italiana per i nuovi investitori.**

Grazie alle novità della Legge di Bilancio 2016, sono state introdotte, a partire dal 1 gennaio 2017, alcune agevolazioni fiscali per i soggetti estero residenti che intendono trasferirsi in Italia. Di seguito riportiamo alcune delle modalità di attrazione fiscale proposte dalla Legge italiana:

- **Ingresso Potenziali Investitori:** L'investitore, scegliendo una tra le tre tipologie indicate di investimenti nel mercato italiano, ottiene la concessione di un permesso di soggiorno biennale rinnovabile per ulteriori tre anni.
- **Rientro di ricercatori e docenti all'estero:** forme di tassazione agevolata per ricercatori e docenti rimpatriati.
- **Regime Fiscale per il rientro di lavoratori qualificati:** aliquote agevolate per l'imputazione dei redditi prodotti a tassazione per i soggetti di stati appartenenti l'UE oppure di Stati sottoscriventi convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (in accordo su scambio di informazioni in tema fiscale).
- **Res Non Dom, persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (art.2 comma 2 TUIR):** forma di tassazione in via forfettaria per i soggetti che intendono trasferire la residenza in Italia secondo quanto indicato nella Legge.

Per informazioni più approfondite a riguardo, contattare: "Studio Mazzucotelli".

Andrea Gabrieli
Edoardo Mazzucotelli



ACADEMY

RESIDENT NON DOMICILED:

**BENEFICI FISCALI PER RESIDENTI
ALL'ESTERO CHE INTENDONO
TRASFERIRE LA RESIDENZA IN ITALIA**

**TAX BENEFITS FOR FOREIGN
RESIDENTS WHO WISH TO TRANSFER
THEIR RESIDENCE IN ITALY**



**BENEFICI FISCALI PER RESIDENTI
ALL'ESTERO CHE INTENDONO
TRASFERIRSI IN ITALIA**

La Legge di bilancio 2017 (convertita in Legge a fine 2016: cosiddetta “Legge finanziaria”), prevede tre disposizioni volte ad agevolare l’ingresso in Italia di soggetti precedentemente residenti all’estero.

- 1) La prima disposizione prevede la possibilità d’ingresso e soggiorno per gli investitori.
- 2) La seconda disposizione modifica l’art. 16 del D.Lgs 147/2015 che già prevedeva un regime speciale per i cosiddetti “lavoratori impatriati”.
- 3) La terza disposizione introduce un regime di vantaggio per le persone fisiche ad alto reddito che decidono di trasferirsi in Italia. (aggiunto, nel TUIR, l’art. 24-bis).



**TAX BENEFITS FOR FOREIGN
RESIDENTS WHO WISH TO
MOVE IN ITALY**

The Budget Law 2017 (converted into law at the end of 2016: the so-called “ Budget Law”), includes three provisions to facilitate the entry to Italy of former residents abroad.

- 1) The first provision provides for the possibility of entry and residence for investors.
- 2) The second provision amending art. 16 Legislative Decree 147/2015 which had already made a special arrangement for so-called “Impatriati workers”.
- 3) The third provision introduces a regime of benefit to high-income individuals who decide to move to Italy (added in the Income Tax



**BENEFICI FISCALI PER RESIDENTI
ALL'ESTERO CHE INTENDONO
TRASFERIRSI IN ITALIA**

Segue...

Di seguito si indicano i principali requisiti e
le più rilevanti caratteristiche delle tre
disposizioni.



**TAX BENEFITS FOR FOREIGN
RESIDENTS WHO WISH TO
MOVE IN ITALY**

Continued...

Code (TUIR) art.24-bis).

Below are listed the principal requirements
and the most relevant features of the three
provisions.



1) INGRESSO E SOGGIORNO PER GLI INVESTITORI

La prima delle tre disposizioni introduce (aggiungendo l'art. 26-bis del TUIR), la possibilità di ottenere l'ingresso ed il soggiorno in Italia per un periodo superiore ai 3 mesi e non superiore a 2 anni (salvo possibilità di rinnovo per altri 3 anni) a condizione che gli stranieri effettuino alternativamente:

- Un investimento di almeno 2.000.000 di Euro in titoli emessi dal Governo Italiano, da mantenere per almeno 2 anni;
- Un investimento di almeno 1.000.000 di Euro per l'acquisto di quote/azioni di una società italiana, da mantenere per almeno 2 anni;



1) ENTRY AND RESIDENCE FOR INVESTITORS

The first of the three provisions introduces (by adding art.26-bis of the Income Tax Code "TUIR"), the ability to obtain the entry and the residence in Italy for a period longer than three months and not more than two years (with the possibility to of renewal for another 3 years) on condition that the foreigners carry either:

- An investment of at least 2.000.000 Euros in securities issued by the Italian Government, to be maintained for at least 2 years;
- An investment of at least 1.000.000 Euros for the acquisition of quotas/shares an italian company, to be maintained for at least 2 years;



1) INGRESSO E SOGGIORNO PER GLI INVESTITORI

Segue...

- Una donazione di almeno 1.000.000 di Euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse.

Per poter ottenere l'ingresso/il soggiorno in Italia, oltre ai requisiti sopra indicati, i soggetti stranieri dovranno anticipare una serie di documenti (documento di viaggio superiore di 3 mesi al periodo richiesto, certificazione di provenienza lecita dei fondi, documentazione comprovante la disponibilità dei fondi nei limiti sopra elencati, etc.) che verrà valutata dall'autorità fiscale italiana.



1) ENTRY AND RESIDENCE FOR INVESTORS

Continued...

- A donation of at least 1.000.000 Euros in favour of a public interest project.

In order to obtain entry/stay in Italy, in addition to the previous requirements, foreign citizens should anticipate a series of document (travel document valid for a period up to 3 months to the required period, certification of the lawful origin of funds, documentation proving the availability of funds within the limits above listed, etc.) that it will be evaluated by the Italian Revenue Agency.



2) MODIFICA ART. 16 D.Lgs 147/2015 - REGIME SPECIALE “LAVORATORI IMPATRIATI”

Come anticipato, la Legge di bilancio 2017 ha modificato una normativa già in vigore (art. 16 D.Lgs 147/2015), rendendola ancora più appetibile per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere delle seguenti caratteristiche soggettive.

In buona sostanza, la nuova normativa, valida per i soggetti non residenti lavoratori dipendenti (ed estesa anche ai lavoratori autonomi e studenti), prevede una **riduzione del 50% del reddito**, alle seguenti condizioni:

- Tali soggetti non devono essere stati residenti in Italia nei 5 anni precedenti e si devono impegnare a rimanere in Italia per almeno 2 anni;



2) MODIFICATION art.16 D.Lgs 147/2015 - SPECIAL REGIME “WORKERS IMPATRIATI”

As anticipated, the 2017 Law of Budget amended an existing law (art.16 D.Lgs. 147/2015), making it even more attractive to the persons indicated below, upon the occurrence of the following subjective characteristics.

Basically, the new regulations, valid for employed workers not residents (and also extended to self-employed workers and students), provides a reduction of 50% of the taxable income, on the following conditions:

- Such persons must not have been resident in Italy in the past 5 years, and they must commit to remain in Italy for at least 2 years.



**2) MODIFICA ART. 16 D.Lgs 147/2015 -
REGIME SPECIALE “LAVORATORI
IMPATRIATI”**

Segue...

- la nuova normativa inoltre estende il beneficio anche ai soggetti residenti extra-UE (con i quali è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni, ovvero un accordo sullo scambio di informazioni) in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto un lavoro dipendente e/o autonomo ovvero che hanno studiato all'estero negli ultimi 24 mesi.

Tale agevolazione che riduce del 50% il reddito è **applicabile per 4 anni (2017 - 2020)**.



**2) MODIFICATION art.16 D.Lgs
147/2015 - SPECIAL REGIME
“WORKERS IMPATRIATI”**

Continued...

- The new legislation extends the benefit to non-UE residents (in case of non-UE Countries for which an agreement against double taxation is in force, or an agreement on the exchange of information) who held a university degree and who have worked as an employee and/or self-employed or who have studied abroad in the last 24 months.

This concession that reduces by 50% the taxable income is applicable for 4 years (2017-2020).



3) PERSONE FISICHE AD ALTO REDDITO CHE DECIDONO DI TRASFERIRSI IN ITALIA

La terza disposizione introdotta (aggiungendo l'art. 24-bis del TUIR), allineandosi a quanto già previsto in altri ordinamenti per i “not domiciled residents”, in sintesi prevede quanto segue:

- Il soggetto estero - previa verificata dell'Agenzia delle Entrate dell'istanza di interpello riportante i requisiti per l'esercizio dell'opzione - benché diventerà fiscalmente residente in Italia, determinerà i redditi come i non residenti e quindi non sulla totalità dei redditi ovunque prodotti (quindi no worldwide taxation), bensì solo sui



3) NATURAL PERSON WITH HIGH INCOME THAT DECIDE TO MOVE IN ITALY

The third provision that has been introduced (with the addition of art. 24-bis of the Income Tax Act Code “TUIR”), is similar to the “not domiciled residents” already effective in the legal systems.

Briefly, it provides that:

- The foreign individual - after the Revenue Agency (Agenzia delle Entrate) has verified the application of consulting (istanza di interpello) that describe the requisites to accede to the regime – although it will become tax resident in Italy, will determine the taxable income not on the base of the worldwide-taxation principle, but only



3) PERSONE FISICHE AD ALTO REDDITO CHE DECIDONO DI TRASFERIRSI IN ITALIA

Segue...

redditi che l'art. 23 del TUIR considera imponibili in Italia in capo ai non residenti.

- Per aderire alla nuova normativa, sui redditi di fonte non italiana è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF di 100.000 Euro per ciascun periodo d'imposta (da versare entro il 30 giugno di ogni anno), qualunque sia l'ammontare dei redditi imponibili (anche derivanti da successioni/donazioni di beni esteri).
- Chi aderisce all'opzione non sarà tenuto alla compilazione del quadro RW e non sarà nemmeno tenuto al versamento dell'IVIE



3) NATURAL PERSON WITH HIGH INCOME THAT DECIDE TO MOVE IN ITALY

Continued...

including those incomes considered taxable in Italy according to art. 23 of the Income Tax Code "TUIR".

- To comply with the new legislation, on the income from sources not italian is due a fixed tax (to replace IRPEF) of 100.000 Euro for each fiscal year (to be paid by 30 june of each year), regardless of the amount of the taxable income (also deriving from inheritance/donations of foreign goods).
- Those who adhere to the option will not be required to fill in the RW declaration and it will not even be due IVIE



3) PERSONE FISICHE AD ALTO REDDITO CHE DECIDONO DI TRASFERIRSI IN ITALIA

Segue ...

(imposta sugli immobili esteri) e dell'IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero).

- Per poter aderire il soggetto deve aver avuto la propria residenza fiscale all'estero per almeno 9 dei 10 anni che precedono l'esercizio dell'opzione.
- L'opzione può essere rinnovata per 15 anni, tuttavia è revocabile in qualsiasi momento; in caso di revoca non potrà però essere rinnovata.
- Su richiesta del soggetto interessato, inoltre, l'opzione può essere estesa ai membri della famiglia (tuttavia devono sussistere anche per i



3) NATURAL PERSON WITH HIGH INCOME THAT DECIDE TO MOVE IN ITALY

Continued...

(tax on the foreign properties) and IVAFE (tax on financial assets held aboard).

- In order to accede the subject must have been a foreign fiscal resident for at least 9 of the 10 years preceding the option.
- The option may be renewed for 15 years but is revocable at any time; in case of revocation it will not, however, be renewable.
- At the request of the person concerned, in addition, the option may be extended to family members (there must also exist for



3) PERSONE FISICHE AD ALTO REDDITO CHE DECIDONO DI TRASFERIRSI IN ITALIA

Segue...

famigliari i requisiti prima elencati) versando un imposta sostitutiva di 25.000 Euro per ogni familiare che aderirà all'opzione; per il familiare tuttavia non vale l'inclusione delle successioni/donazioni.

- Il soggetto, benché fiscalmente residente in Italia, determinerà i redditi come i non residenti e quindi non sulla totalità dei redditi ovunque prodotti, bensì solo sui redditi che l'art. 23 del TUIR considera imponibili in Italia in capo ai non residenti.



3) NATURAL PERSON WITH HIGH INCOME THAT DECIDE TO MOVE IN ITALY

Continued...

family members the requirements listed above) by paying a fixed tax of 25.000 Euros for each family member that will adhere the option; However, for the family it is not worth the inclusion of sequences/donation.

- The subject, although tax resident in Italy, will determine the income as a non-residents and therefore not on all income wherever products, but only on income that art. 23 of the Income Tax Code (TUIR) considers taxable in Italy with regard to non-residents.



3) PERSONE FISICHE AD ALTO REDDITO CHE DECIDONO DI TRASFERIRSI IN ITALIA

Segue...

Vi alleghiamo di seguito il provvedimento emanato in data 08.03.2017 dall'Agenzia delle Entrate chiarificatore delle modalità di adesione alla qui descritta opzione e la relativa norma di riferimento (Legge di Bilancio 2017 n. 232). Si allega, inoltre, una tavola sinottica relativa a tutti i regimi agevolativi citati nel presente documento.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.

Andrea Gabrieli

Edoardo Mazzucotelli



3) NATURAL PERSON WITH HIGH INCOME THAT DECIDE TO MOVE IN ITALY

Continued...

Attached to this paper you can find the Order issued by the Revenue Agency on 08.03.2017 n°. 0047060 that clarifies the conditions to accede to described option and its reference law (Budget Law 2017 n. 232). It also attached a summary table relative to all facilitative regimes mentioned herein.

Please don't hesitate to contact us for more information or a consultation.

Andrea Gabrieli

Edoardo Mazzucotelli

AT A GLANCE NEW RESIDENTS REGIME

Aim: enhance investments in Italy by attracting high-net-worth individuals.

Qualifying persons: individuals who have been non-tax resident in Italy for at least 9 years out of the 10 years preceding their transfer to Italy.

Benefits: high-net-worth individuals transferring their tax residence to Italy are enabled to apply a substitute tax to their foreign income and gains, amounting to 100,000 Euro for each fiscal year. The regime may be extended to family members (€25,000 per member).

What is it

The new residents regime, aimed at enhance investments and attract to Italy high-net-worth individuals, provides for those individuals transferring their residence to Italy, a substitute tax to their foreign income and gains.

Who can access the regime

This favourable tax regime is available for "newly resident" individuals in Italy, who (regardless of their nationality or domicile) have been non-tax resident in Italy for at least 9 years out of the 10 years preceding their transfer to Italy. The incentive regime may be also extended to the family members of these individuals.

Benefits

High-net-worth individuals transferring their tax residence to Italy are enabled to apply a substitute tax to their foreign income and gains, amounting to €100,000 for each fiscal year, in lieu of the Italian Income Tax. Therefore, this taxation represents an alternative to the application of the ordinary taxation and the option is valid for a period of 15 years. The election for the regime may be extended to family members through the payment on their foreign income and gains of a substitute tax amounting to €25,000 per member. In order to benefit from the regime, all applicants have to submit a preliminary probatory ruling to the Italian Revenue Agency in order to prove the existence of the eligibility requirements. Individuals transferring their tax residence have to pay inheritance and donation tax only for properties and assets existing within the Italian territory.

art. 24 bis DPR 22.12.1986 n. 917
Data: 9.3.2017 19:20:26

FULL ACCOUNTING
S.P.A
Sistema Integrato

DPR 22.12.1986 n. 917 (S.O. n. 1 G.U. 31.12.1986 n. 302)
TUIR

Versione in vigore dal 1.1.2017

Art. 24 bis - Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ⁽¹⁾

- 1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validita' dell'opzione. L'imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validita' dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all'articolo 68, comma 3. ⁽²⁾**
- 2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui al comma 1 e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui e' valida la predetta opzione. Tale importo e' ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L'imposta e' versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non e' deducibile da nessun'altra imposta o contributo. ⁽²⁾**
- 3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed e' efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validita' dell'opzione.**
- 4. L'opzione di cui al comma 1 e' revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validita' dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella**

misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

5. **Le persone fisiche di cui al comma 1, per se' o per uno o piu' dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facolta' di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o piu' Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23.**
6. **Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma 1, l'opzione ivi prevista puo' essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o piu' dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'estensione dell'opzione puo' essere revocata in relazione a uno o piu' familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o piu' dei familiari per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1.**

Note:

(1) *Articolo inserito dall'art. 1, comma 152, L. 11.12.2016 n. 232, pubblicata in G.U. 21.12.2016 n. 297, S.O. n. 57. Per l'applicazione della presente disposizione si veda il successivo comma 159.*

(2) *Si veda il Provvedimento Agenzia Entrate 8.3.2017 n. 47060.*

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232
Commi da 148 a 159

148. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Ingresso e soggiorno per investitori).- 1.

L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:

a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;

b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:

1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera

a), o euro 1.000.000, nei casi di cui alla lettera b) e alla presente lettera, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;

2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;

3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo

previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo straniero richiedente deve presentare mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i seguenti documenti:

a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;

b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e che tale somma può essere trasferita in Italia;

c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al comma 1, lettera c), numero 1);

d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.

3. L'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori".

4. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo trasmette tempestivamente all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione, documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della procedura di cui al medesimo comma 2, che siano ritenuti utili ai fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le forme e le

modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari, da concludere entro quindici giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al primo periodo, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.

5. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in conformità alle disposizioni del presente testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura "per investitori", revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Il permesso di soggiorno per investitori è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari di cui al comma 1.

7. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.

8. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con i quali è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo 29. Ai familiari è rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30.

9. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al comma 2, lettera c), del

presente articolo, resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

149. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i sette anni solari successivi» sono soppresse.

150. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea:

1) le parole: «Il reddito di lavoro dipendente prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti»;

2) le parole: «settanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano ai lavoratori autonomi»;

c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream».

151. Le disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2), e lettera c), si

applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017. Le medesime disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2), si applicano, per i periodi d'imposta dal 2017

al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

152. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 24-bis (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia). - 1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. L'imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all'articolo 68, comma 3.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data

prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo

d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.

4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini

previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per se' o per uno o più dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il

regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23.

6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma 1, l'opzione ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'estensione dell'opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1».

153. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.

227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La presente disposizione si applica anche ai familiari di cui al comma 6 del citato articolo 24-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

154. Gli effetti dell'opzione di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

155. Al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo.

156. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati italiani.

157. Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

158. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al

decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.

159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1 Modalità di esercizio dell'opzione

- 1.1 Le persone fisiche che presentano i requisiti di cui all'articolo 24-bis, comma 1, del TUIR possono optare per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero di cui al medesimo articolo 24-bis.
- 1.2 L'opzione per il regime di imposta sostitutiva si perfeziona:
 - a) con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui i soggetti di cui al punto 1.1 hanno trasferito la residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR in Italia; ovvero
 - b) con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta successivo a quello in cui i soggetti di cui al punto 1.1 hanno trasferito la residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR in Italia.
- 1.3 Ai fini dell'accesso al regime il contribuente può presentare una specifica istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212. Si applicano le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.

1.4 Nell'istanza di interpello il contribuente, tra l'altro, indica:

- a) i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale nonché, se già residente, il relativo indirizzo di residenza in Italia;
- b) lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio di validità dell'opzione;
- c) la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione;
- d) gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi del comma 5 dell'articolo 24-*bis* del TUIR.

1.5 Nell'istanza il contribuente indica la sussistenza degli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l'accesso al regime dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, compilando l'apposita *check list* allegata al presente provvedimento e presentando la relativa documentazione a supporto, ove rilevante.

1.6 L'istanza di interpello di cui al punto 1.3 può essere presentata anche nella ipotesi di applicabilità della presunzione di cui all'articolo 2, comma 2-*bis* del TUIR. Si applica il punto 1.5.

1.7 L'istanza di interpello è presentata dal contribuente alla Direzione Centrale Accertamento mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l'impiego della casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. In tale ultimo caso l'istanza è inviata alla casella di posta elettronica certificata dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it. Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l'istanza di interpello di cui al punto 1.3 può essere trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria dc.acc.upacc@agenziaentrate.it. L'istanza deve essere sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento è trasmesso via posta

elettronica certificata, con firma digitale o con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

- 1.8 L'istanza di cui al punto 1.3 può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR sul territorio dello Stato.
- 1.9 L'opzione è esercitata entro i termini di presentazione delle dichiarazioni di cui al punto 1.2, anche qualora, essendo stata presentata specifica istanza di interpello di cui al punto 1.3, non sia ancora pervenuta la risposta da parte dell'Agenzia delle entrate.
- 1.10 L'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell'opzione o di decadenza dal regime di cui al paragrafo 3.
- 1.11 Gli Stati o territori esteri di cui al comma 5 dell'articolo 24-*bis* del TUIR, per i quali il contribuente ha esercitato, in sede dell'esercizio dell'opzione o successivamente, la facoltà di non avvalersi dell'applicazione del regime di imposta sostitutiva, possono essere integrati da ulteriori Stati o territori in una dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata la predetta facoltà.
- 1.12 Nel caso in cui il contribuente non presenti l'istanza di interpello, gli elementi di cui ai punti 1.4 e 1.5 sono indicati nella dichiarazione nella quale si perfeziona l'esercizio dell'opzione per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero da parte del contribuente.
- 1.13 Fermo restando quanto disposto dal titolo I del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nell'istanza di interpello di cui al punto 1.3 la mancata indicazione dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del punto 1.4, la mancata o incompleta compilazione della *check list* o la mancata o incompleta allegazione dei documenti a supporto di cui al punto 1.5 costituiscono cause di inammissibilità dell'interpello ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto legislativo n.

156 del 2015, mentre la mancata indicazione del requisito di cui alla lettera *c*) del punto 1.4 è regolarizzabile ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 156 del 2015.

2 Modalità di esercizio dell'opzione per uno o più familiari

- 2.1 La persona fisica di cui al punto 1.1 può esercitare l'opzione per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero anche per uno o più familiari di cui all'articolo 433 del codice civile purché soddisfino le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 24-*bis* del TUIR.
- 2.2 L'estensione dell'opzione si perfeziona mediante specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui il familiare trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR in Italia ovvero nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta successivo a quello del trasferimento della residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR del familiare in Italia.
- 2.3 Nella dichiarazione di cui al punto 2.2, il contribuente che ha esteso l'opzione per il regime ai familiari indica gli elementi di cui al punto 1.4 riferiti ai medesimi familiari.
- 2.4 Ciascun familiare a cui si estende il regime manifesta l'intenzione di avvalersi dell'estensione degli effetti dell'opzione nella dichiarazione dei redditi riferita al primo periodo d'imposta di efficacia dell'estensione stessa.
- 2.5 Nella dichiarazione dei redditi di cui al punto 2.4, il familiare indica gli elementi identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto che ha effettuato l'opzione estendendone gli effetti nonché gli elementi di cui ai punti 1.4 e 1.5.
- 2.6 Qualora sia presentata istanza di interpello di cui al punto 1.3 il soggetto che esercita l'opzione indica, per ciascun familiare, gli elementi di cui al punto 1.4, anche qualora il trasferimento di residenza del familiare avvenga in uno dei periodi di imposta successivi a quello in cui è stata esercitata l'opzione. L'istanza è

sottoscritta dai familiari unitamente al soggetto che intende estendere loro gli effetti dell'opzione; in tal caso il familiare indica gli elementi di cui ai punti 1.4 e 1.5 ed è esonerato dalla compilazione dei medesimi elementi in sede di presentazione della sua dichiarazione dei redditi.

- 2.7 L'istanza di interpello di cui al punto 1.3 può essere presentata anche nella ipotesi di applicabilità, ai familiari a cui è stata estesa l'opzione, della presunzione di cui all'articolo 2, comma 2-*bis* del TUIR. Si applica il punto 1.5.
- 2.8 Gli Stati o territori esteri di cui al comma 5 dell'articolo 24-*bis* del TUIR, per i quali il contribuente ha esercitato, in sede dell'esercizio dell'opzione o successivamente, la facoltà di non avvalersi dell'applicazione del regime di imposta sostitutiva per i propri familiari, possono essere integrati da ulteriori Stati o territori in una dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata la predetta facoltà.
- 2.9 Qualora si renda applicabile il punto 2.8, ciascun familiare indica gli ulteriori Stati o territori nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d'imposta dal quale iniziano a decorrere gli effetti dell'estensione dell'opzione.
- 2.10 L'estensione degli effetti dell'opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un'ipotesi di cessazione degli effetti, revoca dell'opzione o decadenza dal regime di cui al paragrafo 3.

3 Cessazione degli effetti, revoca dell'opzione e decadenza dal regime

- 3.1 Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all'estero cessano, in ogni caso, decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione.
- 3.2 Il contribuente che ha esercitato l'opzione, o il familiare a cui la stessa è stata estesa, possono revocare l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d'imposta successivi a quello in cui è stata esercitata. In tal caso, qualora per tale periodo di imposta il soggetto non sia tenuto alla presentazione della

dichiarazione dei redditi, effettua apposita comunicazione alla Direzione Centrale Accertamento entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione, secondo le modalità di cui al punto 1.7.

3.3 Il contribuente che ha esteso l'opzione ai familiari ai sensi del punto 2.1 può revocare l'estensione per ciascun familiare con le modalità di cui al punto 3.2. In tal caso, il familiare indica tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di efficacia della stessa.

3.4 Il soggetto che esercita l'opzione decade dal regime nei seguenti casi:

a) omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d'imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il versamento;

b) trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio, con effetto dal periodo d'imposta in cui perde la residenza in Italia ai fini fiscali.

3.5 La revoca dell'opzione e la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.

3.6 La cessazione degli effetti, la revoca dell'opzione e la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione comportano la cessazione degli effetti dell'opzione anche rispetto ai familiari a cui è esteso, salvo quanto disposto al punto 3.9.

3.7 I familiari di cui al punto 2.1 decadono dal regime nei seguenti casi:

a) omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva dagli stessi dovuta entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d'imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il pagamento;

b) trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio con effetto dal periodo d'imposta in cui perdono la residenza in Italia ai fini fiscali.

3.8 Nelle ipotesi di decadenza di cui ai punti 3.4, lettera *b*), e 3.7, lettera *b*), il contribuente che trasferisce la residenza in altro Stato o territorio effettua apposita comunicazione alla Direzione Centrale Accertamento con le modalità di cui al

punto 1.7 entro la data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui perde la residenza fiscale in Italia.

3.9 La cessazione degli effetti, la revoca dell'opzione e la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione non precludono a ciascuno dei familiari a cui è estesa di esercitare un'opzione autonoma con efficacia per i periodi d'imposta residui fino a un totale di quindici periodi d'imposta, computando anche le annualità in cui tali soggetti hanno goduto del regime come familiari. In tal caso, ciascun familiare che esercita un'opzione autonoma può estenderne gli effetti ai suoi familiari, ma questi ultimi non possono godere del regime per più di quindici periodi d'imposta complessivi, computando le annualità in cui hanno già fruito del regime per effetto dell'estensione dell'opzione di altro soggetto.

4 Versamento dell'imposta

4.1 I soggetti di cui al punto 1.1 provvedono al versamento dell'imposta sostitutiva, nella misura di centomila euro, in un'unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

4.2 Qualora ricorrano le condizioni di cui al punto 2.1, per ciascun familiare al quale si estende il regime è versata l'imposta sostitutiva nella misura di venticinquemila euro, in un'unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime medesimo, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

4.3 L'imposta sostitutiva di cui ai punti 4.1 e 4.2 è versata con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con successiva risoluzione è istituito il codice tributo da indicare in fase di versamento e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "Legge di bilancio 2017"), ha inserito nel TUIR l'articolo 24-*bis*.

Tale ultima disposizione intende favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento di nuclei familiari ed individui ad alto potenziale in Italia da parte di soggetti non residenti, prevedendo, in alternativa alla disciplina ordinaria, un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato purché non siano state residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del TUIR, in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

Il regime è opzionale e consente di versare un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente ai redditi prodotti all'estero (fatta eccezione per le plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate in soggetti esteri, realizzate entro cinque anni dal trasferimento in Italia).

Il regime fiscale opzionale può essere esteso ai familiari dell'istante specificati dall'articolo 433 del codice civile, a condizione che i predetti familiari trasferiscano la residenza in Italia e versino l'imposta per i residenti non domiciliati in Italia.

La misura dell'imposta sostitutiva è pari a euro centomila per ciascun anno d'imposta cui si riferisce la predetta opzione e ad euro venticinquemila per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell'opzione medesima

Il comma 157 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2017 demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-*bis*.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi da 152 a 159;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni);

Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23);

Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 (Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato);

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3);

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Rossella Orlandi

Firmato digitalmente



OPZIONE PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I NUOVI RESIDENTI

Check list da allegare all'istanza di interpello prevista dall'art. 24-bis del TUIR

Mod. N.

--	--

SEZIONE 1 - DATI ANAGRAFICI

1	Codice fiscale										
	Cognome										
	Comune o Stato di nascita										
	Nome										
	Prov.		Data di nascita								

SEZIONE 2 - DATI GENERALI

2	Cittadinanza italiana	SI	NO	Altra Cittadinanza			
					Codice Stato estero	Codice Stato estero	Codice Stato estero
3	Iscrizione all' Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)	SI	NO				
					Anno di iscrizione	Codice Stato estero	Anno di cancellazione
4	Cittadino italiano cancellato dalle anagrafi della popolazione residente e trasferito in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e s.m.	SI	NO				
					Anno di iscrizione	Codice Stato estero	Anno di cancellazione
5	Residenza in Italia (art. 2, comma 2, TUIR)	SI	NO				
					Anno di residenza		
6	Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale						
					Codice Stato estero	Codice Stato estero	Codice Stato estero
7	Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione (art 24-bis, comma 5, TUIR)						
					Codice Stato estero	Codice Stato estero	Codice Stato estero


SEZIONE 3 - VERIFICA DEL PRESUPPOSTO DELL'ASSENZA DELLA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA NEI NOVE PERIODI DI IMPOSTA DEI DIECI PRECEDENTI L'INIZIO DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL'OPZIONE
Con riferimento ad almeno due periodi di imposta nei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione:
SI**NO**

8	Coniuge e/o figli residenti, domiciliati o con dimora abituale in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Familiari diversi dal coniuge e/o dai figli residenti, domiciliati o con dimora abituale in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Stabili legami personali, sociali, culturali, ricreativi e politici con soggetti residenti in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Svolgimento di cariche sociali (amministratore, membro del collegio sindacale ecc.) in società ed enti residenti in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Iscrizione ed effettiva frequenza dei figli minori presso istituti scolastici o di formazione in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Utilizzo effettivo di un immobile adibito ad uso abitativo in Italia per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni mobili iscritti nei pubblici registri in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni immobili ubicati in Italia, diversi da quello indicato nel punto 13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di quote di partecipazioni qualificate in enti o società con sede o stabile organizzazione in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di rapporti finanziari o creditizi con istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi fondiari in Italia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi di capitale corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Conseguimento di redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Conseguimento di redditi di lavoro autonomo, anche per interposta persona, derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato anche mediante stabili organizzazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché di plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione di quelle di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 del TUIR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	Conseguimento, anche per interposta persona, di redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR imputabili ai soci, associati o partecipanti non residenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	Conseguimento di pensioni, assegni ad esse assimilati e indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	Conseguimento di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis) e i) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	Conseguimento, anche per interposta persona, di compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



SEZIONE 4 - ESTENSIONE DELL'OPZIONE AI FAMILIARI

FAMILIARE 1

28	Codice fiscale	<input type="text"/>				
	Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>		
	Comune o Stato di nascita	<input type="text"/>	Prov.	<input type="text"/>	Data di nascita	giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>
					Tipologia di familiare	<input type="text"/>
			Codice Stato estero	<input type="text"/>	Codice Stato estero	<input type="text"/>
29	Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
30	Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione (art 24-bis, comma 5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FAMILIARE 2

28	Codice fiscale	<input type="text"/>				
	Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>		
	Comune o Stato di nascita	<input type="text"/>	Prov.	<input type="text"/>	Data di nascita	giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>
					Tipologia di familiare	<input type="text"/>
			Codice Stato estero	<input type="text"/>	Codice Stato estero	<input type="text"/>
29	Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
30	Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione (art 24-bis, comma 5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FAMILIARE 3

28	Codice fiscale	<input type="text"/>				
	Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>		
	Comune o Stato di nascita	<input type="text"/>	Prov.	<input type="text"/>	Data di nascita	giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>
					Tipologia di familiare	<input type="text"/>
			Codice Stato estero	<input type="text"/>	Codice Stato estero	<input type="text"/>
29	Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
30	Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione (art 24-bis, comma 5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FAMILIARE 4

28	Codice fiscale	<input type="text"/>				
	Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>		
	Comune o Stato di nascita	<input type="text"/>	Prov.	<input type="text"/>	Data di nascita	giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>
					Tipologia di familiare	<input type="text"/>
			Codice Stato estero	<input type="text"/>	Codice Stato estero	<input type="text"/>
29	Giurisdizione o giurisdizioni di ultima residenza fiscale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
30	Giurisdizioni non ricomprese nell'esercizio dell'opzione (art 24-bis, comma 5)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SOTTOSCRIZIONE

Data

Firma

OPZIONE PER L'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I NUOVI RESIDENTI

Istruzioni per la compilazione della *check list* allegata all'istanza di interpello prevista dall'art. 24-bis del TUIR

PREMESSA

L'articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto nel TUIR l'articolo 24-bis che prevede un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR, purché, in almeno nove dei dieci periodi d'imposta che precedono l'inizio del periodo di validità dell'opzione, non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del TUIR.

Il comma 157 dell'articolo citato demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'art. 24-bis del TUIR nonché per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Sulla base del provvedimento, all'istanza di interpello dovrà essere allegata apposita *check list*, da compilare in tutte le sue parti, e da corredare con la relativa documentazione di supporto, ove ritenuta rilevante sulla base delle esemplificazioni riportate nelle presenti istruzioni.

La *check list* è d'aiuto al riscontro della sussistenza degli elementi necessari per l'accesso al regime e può essere anche utilizzata per l'autovalutazione da parte del contribuente che vuole accedere al regime. La stessa è poi funzionale alla individuazione dell'onere probatorio che grava sul contribuente in sede di presentazione dell'istanza di interpello che, come indicato più dettagliatamente nel prosieguo delle presenti istruzioni, risulta graduato in ragione del diverso livello di collegamento con il territorio italiano riscontrato sulla base delle risposte che emergono dalla *check list*.

La *check list* è suddivisa in **quattro sezioni**: la **Sezione 1** è dedicata ai dati anagrafici, la **Sezione 2** contiene i dati generali relativi alla cittadinanza e alla residenza attuale e pregressa, la **Sezione 3** è dedicata all'attestazione del presupposto dell'assenza di residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano nei nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione e la **Sezione 4** riguarda l'ipotesi in cui il contribuente estenda l'opzione ai propri familiari di cui all'articolo 433 del codice civile. Le sezioni 1, 2 e 3 devono essere sempre compilate, mentre la sezione 4 va compilata solo nel caso in cui il contribuente opti per l'estensione ai familiari degli effetti dell'opzione per il regime.

Qualora nella compilazione lo spazio a disposizione sia insufficiente per l'indicazione dei dati nel singolo modulo, le relative informazioni possono essere indicate in un ulteriore modulo aggiuntivo (da numerare progressivamente).

SEZIONE 1- DATI ANAGRAFICI

Nella presente sezione devono essere riportati i dati anagrafici del contribuente, compreso il codice fiscale, qualora attribuito. All'istanza di interpello deve comunque essere allegata copia di un documento di identità o del passaporto, nella parte in cui sono riportati i dati anagrafici, la data di validità e l'autorità che lo ha rilasciato.

SEZIONE 2- DATI GENERALI

Le informazioni da fornire in questa sezione sono da intendersi riferite alla situazione esistente alla data di presentazione dell'interpello, salvo quando non sia diversamente indicato.

Al **punto 2**, indicare il possesso o meno della cittadinanza italiana nonché il possesso di altra cittadinanza, indicando, in tal caso, il codice (o i codici) del relativo Stato estero, desunto dalla tabella "Codice Stato Estero" pubblicata nelle istruzioni al modello dichiarativo Redditi Persone fisiche. In caso di cittadinanza plurima occorre indicare i codici dei diversi Stati di cittadinanza.

Al **punto 3**, nel caso in cui il contribuente non sia mai stato iscritto all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), occorre lasciare in bianco la casella. Nel caso in cui lo stesso sia stato iscritto all'AIRE e si sia successivamente cancellato, occorre barrare la casella **NO** (tenuto conto che le informazioni della sezione si riferiscono alla data di presentazione dell'interpello); in tale ultimo caso occorre comunque indicare l'anno di iscrizione, l'anno di cancellazione dall'AIRE e il codice dello Stato estero al momento della cancellazione. Nel caso in cui il contribuente sia iscritto all'AIRE al momento di presentazione dell'istanza di interpello, occorre barrare **SI** indicando l'anno di iscrizione e il codice dello Stato estero di attuale residenza.

Il **punto 4** deve essere compilato esclusivamente dai cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe dei cittadini residenti all'estero (AIRE) e trasferiti in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e s.m.i.. Nel caso in cui il contribuente sia stato iscritto e si sia successivamente cancellato, occorre barrare comunque la casella **NO** (tenuto conto che le informazioni della sezione si riferiscono alla data di presentazione dell'interpello); in tale caso occorre indicare l'anno di iscrizione, l'anno di cancellazione dall'AIRE e il codice dello Stato o territorio estero al momento della cancellazione. Nel caso in cui il contribuente sia iscritto all'AIRE al momento di presentazione dell'istanza di interpello, occorre barrare **SI** indicando l'anno di iscrizione e il codice dello Stato o territorio estero di attuale residenza.

I contribuenti obbligati a compilare il punto 4 non devono compilare il punto 3.

Al **punto 5**, il contribuente che ha la residenza in Italia, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del TUIR, barrerà **SI**, indicando il relativo anno di conseguimento. Nell'ipotesi in cui, all'atto di presentazione dell'istanza di interpello, il contribuente non ha la residenza, lascerà in bianco la casella, tenuto conto che è possibile presentare l'istanza di interpello anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza sul territorio dello Stato.

Si riportano alcuni esempi della compilazione dei punti 2, 3, 4 e 5.

Un contribuente con cittadinanza russa che non è mai stato iscritto all'anagrafe della popolazione residente e non è ancora residente in Italia al momento di presentazione dell'istanza di interpello al punto 2 indica **NO** inserendo il codice 262 nella casella del Codice Stato estero e non compila i punti 3, 4 e 5. Se il predetto contribuente con cittadinanza russa ha la residenza in Italia al momento di presentazione dell'istanza di interpello, indica **NO** al punto 2 inserendo il codice 262 nella casella del Codice Stato estero, non compila i punti 3 e 4 e indica **SI** al punto 5, riportando l'anno di residenza.

Un contribuente con cittadinanza italiana che ha trasferito la residenza in Belgio, iscrivendosi all'AIRE e che ha conseguito la residenza in Italia prima della presentazione dell'istanza di interpello al punto 2 barra la casella **SI**, al punto 3 indica **NO**, precisando l'anno di iscrizione e l'anno di cancellazione e inserendo il codice stato estero 009, non compila il punto 4 e al punto 5 indica **SI** riportando l'anno di residenza in Italia. Qualora il contribuente non abbia ancora la residenza in Italia al momento della presentazione dell'istanza di interpello, al punto 2 barra la casella **SI**, al punto 3 indica **SI**, precisando l'anno di iscrizione e inserendo il codice stato estero 009 e non compila i punti 4 e 5.

Infine, nel caso di un contribuente con cittadinanza italiana che ha trasferito la residenza nel Principato di Monaco, iscrivendosi all'AIRE e che ha conseguito la residenza in Italia prima della presentazione dell'istanza di interpello al punto 2 barra la casella **SI**, non compila il punto 3, al punto 4 indica **NO**, precisando l'anno di iscrizione e l'anno di cancellazione e inserendo il codice stato estero 091, e al punto 5 indica **SI** con il relativo anno di residenza in Italia. Qualora il contribuente non abbia ancora la residenza in Italia al momento della presentazione dell'istanza di interpello, al punto 2 barra la casella **SI**, non compila il punto 3, al punto 4 indica **SI**, precisando l'anno di iscrizione e inserendo il codice stato estero 091 e non compila il punto 5.

Al **punto 6**, indicare il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale. Nelle ipotesi in cui il contribuente, per effetto delle regole di determinazione della residenza tra i vari Paesi, possa, nel periodo antecedente l'esercizio dell'opzione non avere la residenza in alcuno Stato o territorio, indicare il codice della giurisdizione o delle diverse giurisdizioni in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale. Nel caso in cui alla data di presentazione dell'istanza di interpello non abbia ancora conseguito la residenza in Italia, occorre indicare la giurisdizione di residenza a tale data.

Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento a redditi prodotti in alcuni Stati o territori esteri, ai sensi del comma 5 dell'art. 24-bis del TUIR, al **punto 7** indica il codice dello Stato estero delle giurisdizioni per cui esercita tale opzione.

SEZIONE 3 - VERIFICA DEL PRESUPPOSTO DELL'ASSENZA DELLA RESIDENZA FISCALE IN ITALIA NEI NOVE PERIODI DI IMPOSTA DEI DIECI PRECEDENTI L'INIZIO DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL'OPZIONE

La sezione è dedicata alla verifica del presupposto dell'assenza di residenza fiscale nel territorio nazionale negli ultimi nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

È obbligatoria la compilazione di tutti i punti della presente sezione, indicando SI oppure NO. È causa di inammissibilità dell'istanza di interpello la mancata compilazione di uno o più dei predetti punti.

Tenuto conto che la verifica del presupposto dell'assenza di residenza fiscale nel territorio dello Stato italiano negli ultimi nove periodi di imposta dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione costituisce un'attività complessa volta a rilevare la mancata presenza dei requisiti previsti all'articolo 2, comma 2, del TUIR, le situazioni fattuali rappresentate nella presente sezione della *check list* costituiscono la base per la valutazione dell'assenza del centro vitale di interessi in Italia sia con riferimento ai legami affettivi e personali sia con riferimento agli interessi economici.

Ai fini della compilazione di qualsiasi punto della presente sezione, indicare **SI, nella ipotesi in cui le situazioni descritte siano presenti per almeno due periodi di imposta sui dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.**

Al **punto 8**, indicare **SI** nelle ipotesi in cui il coniuge non legalmente separato o divorziato e/o i figli, anche adottivi e naturali, siano stati residenti o domiciliati in Italia o abbiano ivi avuto una dimora abituale. A tali fini assume rilevanza un periodo superiore a 90 giorni per ciascun periodo di imposta. Sono compresi i rapporti di coniugio derivanti da unioni civili. Indicare **NO** se il coniuge e/o i figli non siano stati residenti o domiciliati in Italia o non abbiano ivi avuto una dimora abituale oppure nel caso di assenza di coniuge e/o di figli.

Qualora anche uno tra coniuge e/o figli sia stato residente, domiciliato o abbia avuto la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia, occorre indicare **SI**.

Al **punto 9**, indicare **SI** se altri familiari tra quelli elencati all'articolo 433 del codice civile, quali discendenti (diversi dai figli), genitori ed altri ascendenti prossimi, adottanti, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle (germani o unilaterali) siano stati residenti, domiciliati o abbiano avuto dimora abituale in Italia. A tali fini assume rilevanza un periodo superiore a 90 giorni per ciascun periodo di imposta. Indicare **NO** se i predetti soggetti siano stati residenti, domiciliati o abbiano avuto dimora abituale all'estero oppure nel caso di assenza dei predetti rapporti di parentela.

Qualora anche uno tra i predetti soggetti sia stato residente, domiciliato o abbia avuto la dimora abituale in Italia, occorre indicare **SI**.

Al **punto 10** indicare **SI** in caso di esistenza di stabili legami personali, sociali, culturali, ricreativi e politici con soggetti residenti in Italia. Per legame stabile si intende un legame non saltuario od occasionale. Indicare **NO** se non sussistono tali legami stabili.

Al **punto 11**, indicare **SI** se il contribuente risulta essere titolare di cariche sociali (amministratore, membro del collegio sindacale ecc.) in società ed enti residenti in Italia. Indicare **NO** in caso di assenza di cariche sociali.

Al **punto 12**, indicare **SI** nel caso in cui i propri figli minori o figli fiscalmente a carico siano iscritti ed effettivamente abbiano frequentato istituti scolastici, di formazione e universitari in Italia. Indicare **NO** in caso contrario.

Al **punto 13**, indicare **SI** qualora il contribuente abbia effettivamente utilizzato in Italia un immobile adibito ad uso abitativo per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta, nel senso che vi abbia effettivamente vissuto egli e/o il coniuge e/o i figli. L'utilizzo dell'immobile può indifferentemente derivare da qualsiasi titolo giuridico, quali proprietà, possesso o detenzione (es. contratti di locazione, leasing, comodato d'uso ecc.). Pertanto indica **NO** il contribuente che abbia avuto la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di uno o più immobili adibiti ad uso di civile abitazione in Italia, che non siano stati effettivamente utilizzati personalmente dal contribuente e/o dal coniuge e/o dai figli per fini abitativi, nel senso che non vi abbiano effettivamente vissuto egli e/o il coniuge e/o i figli. Tale informazione, qualora esistente, sarà riportata nel punto 15. Indicare **NO** in tutti i casi in cui il contribuente non abbia avuto un utilizzo effettivo di un immobile adibito ad uso abitativo in Italia per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta.

Al **punto 14**, indicare **SI** in caso di disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni mobili iscritti nei pubblici registri in Italia (es. autoveicoli, aeromobili, imbarcazioni ecc.). Ciò vale in qualunque ipotesi di disponibilità con carattere di continuità (es. anche noleggio con conducente protratto nel tempo). Indicare **NO** qualora non si abbia la predetta disponibilità.

L'accezione "per interposta persona" in relazione alla titolarità di situazioni giuridiche patrimoniali fa riferimento ai casi in cui il contribuente non appare titolare di una situazione giuridica patrimoniale di qualsiasi tipo, pur beneficiando dei relativi effetti giuridici. In questo caso, il principale effetto giuridico di cui il contribuente beneficia è la disponibilità dei beni mobili registrati, nonostante la proprietà o altri diritti sugli stessi siano ascrivibili a società o enti ad esso riconducibili o l'acquisto dei servizi che consentono la disponibilità degli stessi sia effettuato da società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente.

Al **punto 15**, indicare **SI** in caso di disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni immobili ubicati in Italia (es. terreni e fabbricati abitativi e non) diversi dall'immobile indicato al punto 13. Indicare **NO** qualora non si abbia la predetta disponibilità.

Sul concetto di interposta persona in relazione alla titolarità di situazioni giuridiche patrimoniali si rinvia al punto 14; in questo caso, il principale effetto giuridico di cui il contribuente beneficia è la disponibilità dei beni immobili, nonostante la proprietà o altri diritti sugli stessi siano ascrivibili a società o enti ad esso riconducibili an-

che indirettamente o l'acquisto dei servizi che consentono la disponibilità degli stessi sia effettuato da società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente.

Al **punto 16**, indicare **SI** in caso di disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di quote di partecipazioni qualificate in enti o società con sede o stabile organizzazione in Italia. Per quanto riguarda il concetto di partecipazione qualificata si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 67 del TUIR. Indicare **NO** qualora non si abbia la predetta disponibilità.

Sul concetto di interposta persona in relazione alla titolarità di situazioni giuridiche patrimoniali si rinvia al punto 14; in questo caso, il principale effetto giuridico di cui il contribuente beneficia è la disponibilità delle partecipazioni qualificate, nonostante la proprietà o altri diritti sulle stesse siano ascrivibili a società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente o la stipula di contratti di qualsiasi tipo aventi per oggetto le stesse sia effettuata da società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente.

Al **punto 17**, indicare **SI** se il contribuente ha avuto la disponibilità a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di rapporti finanziari o creditizi di qualsiasi tipo con istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia. Le locuzioni rapporti finanziari e creditizi di qualsiasi tipo e istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia vanno intesi nel senso disposto dall'articolo 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. Indicare **NO** qualora non si abbia la predetta disponibilità.

Sul concetto di interposta persona in relazione alla titolarità di situazioni giuridiche patrimoniali si rinvia al punto 14; in questo caso, il principale effetto giuridico di cui il contribuente beneficia è la disponibilità di rapporti finanziari o creditizi di qualsiasi tipo con istituti di credito o altri intermediari finanziari ubicati in Italia, nonostante la proprietà o altri diritti sugli stessi siano ascrivibili a società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente o la stipula di contratti obbligatori di qualsiasi tipo aventi per oggetto gli stessi sia effettuata da società o enti ad esso riconducibili anche indirettamente.

Al **punto 18**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi fondiari in Italia. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, redditi fondiari in Italia, a prescindere dalla qualificazione reddituale apparente.

L'accezione del concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi è desumibile dall'articolo 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e riguarda i casi in cui il contribuente non appare titolare di redditi di qualsiasi tipo, apparendone titolari altri soggetti, pur possedendo effettivamente gli stessi per interposta persona. Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi fondiari.

Al **punto 19**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi di capitale corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali ai sensi dell'art. 44 TUIR. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, redditi di capitale in Italia.

Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al punto 18. Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi di capitale, a prescindere dalla qualificazione reddituale apparente.

Al **punto 20**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti redditi di lavoro dipendente in Italia.

Al **punto 21**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito redditi di lavoro autonomo, anche per interposta persona, derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti redditi di lavoro autonomo in Italia.

Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al punto 18. Nel caso in esame si tratta del possesso effettivo di redditi di lavoro autonomo, a prescindere dalla qualificazione reddituale apparente.

Al **punto 22**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato anche mediante stabili organizzazioni. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, redditi di impresa in Italia.

Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al punto 18. Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi di impresa.

Al **punto 23**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti, con esclusione di quelle di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 23 del TUIR. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, redditi diversi in Italia.

Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al punto 18. Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi diversi, a prescindere dalla qualificazione reddituale apparente.

Al **punto 24**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, redditi da partecipazione in società di persone, associazioni professionali, imprese familiari e società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza, imputabili ai soci, associati o partecipanti non residenti. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti, anche per interposta persona, i predetti redditi di partecipazione in Italia.

Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al punto 18. Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi di partecipazione.

Al **punto 25**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito pensioni, assegni ad esse assimilati e indennità di fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 17 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti i predetti redditi in Italia.

Al **punto 26**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis) e i) del comma 1 dell'articolo 50 del TUIR corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti i predetti redditi in Italia.

Al **punto 27**, indicare **SI** nel caso il contribuente abbia conseguito, anche per interposta persona, compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Indicare **NO** qualora non si siano conseguiti i predetti redditi in Italia.

Sul concetto di interposta persona in relazione al conseguimento di redditi si rinvia al punto 18. Nel caso in esame, si tratta del possesso effettivo di redditi derivanti dallo sfruttamento di opere dell'ingegno, a prescindere dalla qualificazione reddituale apparente.

SEZIONE 4- ESTENSIONE DELL'OPZIONE AI FAMILIARI

Questa sezione va compilata esclusivamente nel caso in cui il contribuente intenda estendere il regime opzionale ai propri familiari ai sensi del comma 6 dell'art. 24-bis del TUIR.

Al **punto 28** inserire i dati identificativi dei familiari ai quali intende estendere l'opzione, compreso il codice fiscale, qualora attribuito. Nella casella "Tipologia di familiare", il contribuente individua il familiare cui intende estendere l'opzione inserendo il relativo codice, tratto dalla seguente tabella:

CODICE	TIPOLOGIA FAMILIARE
1	Coniuge
2	Figlio
3	Altro discendente (nipote, pronipote)
4	Genitore
5	Altro ascendente (nonno, bisnonno)
6	Suocero/a
7	Fratello/sorella
8	Genero/Nuora

Per i **punti 29 e 30** valgono, con riferimento ai familiari, le istruzioni rispettivamente dei punti 6 e 7.

Qualora il contribuente abbia inteso estendere l'opzione ad uno o più familiari, attraverso la compilazione della presente sezione, ciascun familiare qui indicato dovrà a sua volta redigere un'autonoma check list, limitandosi a compilare le sole sezioni 1, 2 e 3.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA ISTANZA DI INTERPELLO

Il contribuente, nell'istanza di interpello, oltre ad indicare la sussistenza degli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l'accesso al regime, deve compilare la presente *check list* ed allegare la relativa documentazione di supporto, ove ritenuta rilevante sulla base delle esemplificazioni riportate.

In generale, nella ipotesi in cui nella *check list* sia indicata la presenza di elementi di collegamento con il territorio dello Stato italiano rilevabili dall'Agenzia delle entrate tramite il sistema informativo dell'Anagrafe Tribu-

taria, il contribuente indica tali elementi e non è tenuto ad allegare la documentazione. Nel caso in cui la presenza di tali elementi di collegamento possa essere riscontrata attraverso documentazione in possesso di altra amministrazione pubblica italiana, nell'istanza di interpello il contribuente indica la pubblica amministrazione presso la quale la stessa è detenuta.

Con riferimento alle situazioni che, in esito alle risposte fornite nella sezione 3, richiedono la presentazione di documentazione da allegare all'istanza di interpello (tipicamente quelle in cui la titolarità dei beni o dei redditi è per interposta persona), al fine di graduare l'onere probatorio all'intensità del collegamento con il territorio dello Stato italiano che può emergere dalla compilazione della *check list*, sono individuate, a titolo esemplificativo, tre situazioni-tipo cui è associato un diverso onere documentale.

TIPO A - Persona fisica che non è mai stata residente in Italia, non ha legami personali stretti in Italia e ha limitati legami di carattere patrimoniale o reddituale in Italia

Rientra in tale categoria il contribuente che non è mai stato residente in Italia e per il quale emerge l'assenza di legami personali in Italia (**punti 8, 9, 10, 11 e 12**) e l'assenza dell'utilizzo effettivo di un immobile ad uso abitativo per più di 90 giorni in ciascun periodo di imposta nei nove dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione (**punto 13**).

Tale contribuente potrebbe avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, anche per interposta persona, di beni mobili iscritti nei pubblici registri in Italia (**punto 14**), di immobili ubicati in Italia (**punto 15**) e conseguire, anche per interposta persona, redditi di natura fondiaria in Italia (**punto 18**), redditi di capitale corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti (**punto 19**) o redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso (**punto 23**), esclusi i redditi di capitale o diversi che derivano dalla disponibilità di partecipazioni qualificate.

In tal caso, l'istanza di interpello del contribuente può limitarsi a contenere una descrizione sommaria degli elementi di carattere familiare e degli elementi di collegamento con gli Stati o territori nei quali ha radicato la residenza fiscale nei nove periodi di imposta dei dieci anni precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione, con facoltà di allegare la relativa documentazione.

La suddetta descrizione sommaria è corredata dalla documentazione comprovante gli elementi patrimoniali e reddituali sopracitati per i quali è emerso un collegamento con l'Italia e non altrimenti risultanti all'amministrazione finanziaria (si tratta tipicamente delle disponibilità patrimoniali e del possesso effettivo di redditi sopra indicati per interposta persona)

TIPO B - Cittadino italiano cancellato dalle anagrafi della popolazione residente e trasferito in Stati o territori individuati nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni

Rientrano nella categoria i contribuenti in cui trova applicazione la presunzione relativa di residenza ex art. 2, comma 2-bis del TUIR. In tal caso, nell'istanza di interpello, il contribuente deve indicare e allegare idonea documentazione che sia in grado di fornire la prova del superamento di tale presunzione, per i periodi di imposta nei quali è stato residente in Stati o territori individuati nel decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, tra i nove dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

L'istanza di interpello è altresì corredata dalla documentazione comprovante le relazioni personali e lavorative, gli elementi patrimoniali e reddituali per i quali dalla compilazione della *check list* emerga un collegamento con l'Italia e non altrimenti risultanti all'amministrazione finanziaria (si tratta tipicamente di relazioni personali e lavorative e delle disponibilità patrimoniali e del possesso effettivo di redditi di qualsiasi tipo per interposta persona).

TIPO C - Altri casi

Qualora dalla *check list* compilata dai contribuenti diversi da quelli di cui al punto B emerga – in presenza o in assenza di altri elementi di collegamento con il territorio dello Stato italiano – la presenza di legami familiari stretti in Italia (**punti 8 e 12**) e/o l'utilizzo effettivo di un immobile adibito ad uso abitativo in Italia per più di 90 giorni per ciascun periodo di imposta (**punto 13**) e/o il conseguimento di almeno una tra le seguenti tipologie di redditi: lavoro dipendente e assimilato, lavoro autonomo, impresa e pensioni (**punti 20, 21, 22, 25 e 26**), il contribuente è tenuto a descrivere nell'interpello gli elementi personali ed economici di collegamento con lo Stato estero di residenza (c.d. centro degli interessi vitali), supportandoli da evidenze probatorie, idonee ad escludere la residenza ai fini fiscali in Italia.

Qualora dalla *check list* emerga il conseguimento di almeno una tra le predette tipologie di redditi e l'assenza sia di legami familiari stretti in Italia sia dell'utilizzo effettivo di un immobile adibito ad uso abitativo in Italia per più di 90 giorni per ciascun periodo d'imposta, l'onere probatorio a carico del contribuente volto a dimostrare la sussistenza di un centro di interessi vitali all'estero sarà conseguentemente adeguato al caso di specie.

L'istanza di interpello è altresì corredata dalla documentazione comprovante le relazioni personali e lavorative, gli elementi patrimoniali e reddituali per i quali dalla compilazione della *check list* è emerso un collegamento con l'Italia e non altrimenti risultanti all'amministrazione finanziaria (si tratta tipicamente di relazioni personali e lavorative e delle disponibilità patrimoniali e del possesso effettivo di redditi di qualsiasi tipo per interposta persona).

Art24-bis TUIR e Legge di stabilità 2017 - (Legge n. 232 del 11/12/16 commi da 148 a 159)											
Commi	Tematiche	Soggetti interessati	Condizioni richieste	Risultato operazione	Durata operazione	Documenti da presentare	Estensione a famigliari	Modalità Applicative	Sanzioni	Articoli pertinenti	Note
148	A) Investimento di almeno 2.000.000 € in titoli emessi dal governo da mantenere per almeno due anni; B) Investimento di almeno 1.000.000 € in strumenti rappresentativi del capitale di società costituite ed operanti sul territorio dello stato (oppure almeno 500.000 € in start-up innovative); C) Donazione a carattere filantropico di almeno 1.000.000 € a sostegno di progetto di pubblico interesse.	Potenziati Investitori esteri.	A) Dimostrazione della titolarità e beneficiarietà degli importi corrispondenti agli investitori; B) Presentazione di una dichiarazione scritta di impegno per l'utilizzo dei fondi predetti all'investimento o donazione filantropica entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia; C) Dimostrazione di detenzione di risorse sufficienti al proprio mantenimento oltre a quelle per la donazione, in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.	Il subcomma 4 dispone il rilascio di un permesso di soggiorno biennale conforme alla normativa nazionale, recante dicitura "per investitori". Detto visto è revocato qualora l'autorità amministrativa comunichi il mancato investimento o donazione entro i tre mesi successivi oppure quando questa venga dismessa prima della scadenza dei due anni.	Il permesso "per investitori" ha durata biennale ed è rinnovabile per ulteriori tre anni.	I soggetti esteri devono presentare: A) Copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi rispetto a quella del visto richiesto; B) Documentazione comprovante disponibilità minima della somma necessaria per la donazione; C) Certificazione della provenienza lecita dei fondi; D) Dichiarazione scritta contenente l'impegno ad utilizzare i fondi per lo scopo di legge.	L'opzione è estendibile, ai sensi dell'art.29 comma 4 del Testo Unico, ai famigliari con cui è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso articolo. L'estensione è subordinata ai requisiti di: A) Alloggio, B) Reddito minimo annuo non inferiore all'assegno sociale, C) Assicurazione sanitaria.	Per quanto riguarda l'accertamento dei requisiti previsti, lo straniero richiedente deve presentare, mediante procedura da definire con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Interno e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Sono altresì disciplinate le forme e le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari, da concludersi entro 15 giorni dalla trasmissione della documentazione prima indicata, del relativo scambio di informazioni.	Con l'articolo 7-bis, ove siano esibiti o trasmessi documenti falsi è prevista una reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla falsa certificazione sulla provenienza lecita dei fondi si applicano i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio, nonché del reato di trasferimento fraudolento di valori.	Introdotta dal D.Lgs 25 luglio 1998 n.286, l'art. 26-bis nel Testo Unico Immigrazione	L'art. introdotto è volto a consentire l'ingresso sul territorio per periodi superiori a tre mesi
149	Abbattimento temporaneo della base imponibile ai fini IRPEF e IRAP.	Ricercatori e docenti residenti all'estero che intendono trasferirsi in Italia.	I soggetti devono essere Docenti o Ricercatori che abbiano svolto le rispettive attività all'estero per almeno due anni continuativi. I suddetti non devono essere residenti italiani.	Esclusione dalla formazione del reddito da lavoro dipendente o autonomo ai fini IRPEF (e base imponibile IRAP) del 90% degli emolumenti percepiti.	Il comma 149 elimina l'art.44 comma 1 riferito ai sette anni di durata di esistenza dell'opzione, senza predisporre un vincolo temporale di durata. Ne conviene l'inesistenza di un termine agevolativo e la possibilità di aderirvi al trasferimento della residenza del soggetto. Fermo rimane il carattere temporale dell'agevolazione: al periodo di trasferimento e ai tre successivi.	Documentazione dell'attività di ricerca o docenza all'estero svolta per due anni consecutivi presso centri pubblici, privati o università.	/	/	/	Introdotta originariamente dall'art.3 del D.L. n.269/2003 e riproposta dall'art.44 del D.L. n. 78/2010.	Esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo a fini IRPEF (e base imponibile IRAP) del 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero, presso centri pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che, a partire dal 31 maggio 2010 ed entro sette anni solari successivi, vengano a svolgere attività in Italia acquisendovi residenza fiscale. Gli emolumenti non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività. Si applica dal gennaio 2011 dal primo periodo d'imposta di nuova residenza e per i tre successivi.
150	Estensione del regime agevolativo per il rimpatrio di personale altamente qualificato	Lavoratori qualificati di stati appartenenti l'UE oppure di Stati sottoscriventi convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (in accordo su scambio di informazioni in tema fiscale).	L'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano, presso un'impresa residente sul territorio in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che controllano la medesima impresa.	Per i soggetti indicati, a seguito delle modifiche apportate dal comma 150, il reddito da lavoro dipendente prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 50%.	L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento e per i quattro periodi successivi.	/	/	/	/	Art. 16 del D.Lgs. N. 147 del 2015.	Il suddetto articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, modificato dalla legge di stabilità 2016 (art.1, comma 259 L. n. 208/2015), ha introdotto un'agevolazione temporanea per i lavoratori che investono ruoli direttivi (elevata qualificazione), non residenti in Italia per cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni. Per i soggetti indicati il reddito da lavoro dipendente prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF nella misura del 70% del suo ammontare. Per i soggetti beneficiari della parziale detassazione IRPEF disposta dalla L.30 dicembre 2010, n.238, hanno potuto optare per l'applicazione nel periodo in corso al 31.12.2016 e per quello successivo tra: A) regime disposto dalla L.238/2010 (detassazione IRPEF del 70/80%); B) regime dell'art. 16 D.Lgs. 147/2015 (detassazione del 30%).
151	Decorrenza delle norme	/	/	Le norme relative la modifica in aumento dell'ammontare del reddito detassato e quelle che estendono le agevolazioni ai cittadini extra UE, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017.	L'aumento dell'ammontare di reddito detassato (50%) è tale anche per i lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello stato, per i periodi d'imposta da 2017 a 2020.	/	/	/	/	/	/
152-153-154	Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero	Persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia (art.2 comma 2 TUIR)	I soggetti indicati non devono essere stati residenti in Italia per nove dei dieci periodi di validità dell'opzione. L'opzione va esercitata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia. Nell'opzione deve essere indicata la giurisdizione o le giurisdizioni dell'ultima residenza fiscale.	Possibilità di optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero. L'imposta sostitutiva è calcolata in via forfettaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 € per ciascun periodo d'imposta (art.24-bis comma 2). L'imposta sostitutiva va versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi il comma 5 dell'art.24-bis consente di scegliere, per sé e/o per i propri parenti, di non avvalersi dell'opzione con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione, ovvero con successiva modifica della stessa. In tal caso, i redditi prodotti nei suddetti territori, si sottopongono a tassazione ordinaria e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Secondo quanto sancito dal comma 153, i soggetti aderenti al regime agevolato NON sono tenuti all'obbligo di dichiarazione di attività e investimenti esteri (art.4 D.L. 28 giugno 1990 n.167) e sono esenti dall'IVIE (imposta valore immobili esteri) e IVAFE (imposta valore prodotti finanziari).	L'opzione ha durata massima di quindici anni e si rinnova di anno in anno a meno di un'ipotesi di cessazione degli effetti di revoca. L'opzione è revocabile (subcomma 4). Cessa di produrre i suoi effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità, gli effetti dell'opzione cessano, inoltre, nell'ipotesi di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva. La revoca/decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.	Il comma 3 disciplina la procedura per l'esercizio dell'opzione. Questa può essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza d'interpello probatorio presentata all'Agenzia delle Entrate (art.11 comma 1 lettera B) L. 27/2000 n.212). Il soggetto estero residente interessato deve presentare: A) dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui il soggetto trasferisce la residenza, B) dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta successivo l'esercizio dell'opzione, C) compilazione del modello check-list dichiarando: 1) Dati anagrafici, codice fiscale e relativo indirizzo di residenza italiana (se già posseduto), 2) status di non residente in Italia per il tempo indicato dalla Legge, 3) la giurisdizione in cui ha avuto ultima residenza fiscale il soggetto, 4) Stati esteri per il quale non si vuole esercitare l'imposta sostitutiva	L'agevolazione è estendibile anche ai famigliari (art.433 C.c.) del soggetto richiedente nella misura forfettaria di 25.000€ annui. L'estensione dell'operazione si perfeziona mediante specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui il familiare trasferisce la residenza in Italia. Il contribuente che estende l'opzione deve indicare gli elementi richiesti nella check-list anche per i famigliari, i quali integreranno la suddetta con la dichiarazione dei redditi del primo periodo. I famigliari, per accedere a tale regime, devono trovarsi nella medesima situazione fiscale del richiedente (non residenti per un periodo d'imposta di almeno nove dei dieci anni precedenti). I famigliari, al decadere del contribuente aderente all'opzione, possono proseguire nell'opzione solo tramite opzione autonoma per il periodo di durata residuo al conseguimento dei quindici anni massimi indicati dalla Legge.	L'invio dell'istanza di interpello è presentata dal contribuente alla Direzione Centrale accertamento mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l'impiego della casella di posta elettronica certificata (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68) dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it. Per i soggetti non residenti senza domicilio nel territorio dello Stato, la posta elettronica indicata è: dc.acc.upaccagenziaentrate.it. L'istanza deve essere sottoscritta con firma autografa, ovvero, con firma digitale o con le modalità di cui all'art. 38 comma 3, del decreto del Parlamento della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'istanza può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza ai sensi dell'art.2 comma 2 TUIR. L'opzione si intende esercitata entro i termini di presentazione delle dichiarazioni anche qualora non sia ancora pervenuta la risposta da parte dell'Agenzia delle entrate all'istanza di interpello presentata.	Cause di inammissibilità alla tassazione agevolata sono: A) mancata indicazione, nell'istanza di interpello, dei dati anagrafici, codice fiscale e indirizzo di residenza in Italia e lo status di non residente per i periodi d'imposta indicati, B) mancata o incompleta compilazione della check-list, C) mancata o incompleta allegazione dei documenti a supporto della suddetta check-list. Mentre la mancata indicazione della giurisdizione della precedente residenza fiscale è regolarizzabile. Accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni seguono il regime applicativo previsto per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.	/	L'imposta sostitutiva colpisce i redditi prodotti all'estero (art.165 comma 2 TUIR, che rinvia ai criteri art.23 TUIR). In assenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni, il reddito si considera prodotto all'estero. Tale imposta NON si applica per le plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso, effettuate nei primi cinque anni successivi al trasferimento, di partecipazioni qualificate (art.67 comma 1 lettera C) TUIR) le quali sono soggette al regime ordinario (art.68 comma 3 TUIR). Il comma 154 chiarisce che gli effetti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero non sono cumulabili con gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero.
157-158-159				Stante il comma 158, per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione prevista dall'art. 24-bis TUIR, l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nello Stato al momento della successione o donazione.							Il comma 157 rimanda ad un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.